

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3503 del 21/06/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI SARSINA (FC). DITTA: ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI: FC01A0119.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3628 del 20/06/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PRESO ATTO** che con domanda PG/2007/4599 del 08/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, ATO Forlì-Cesena (oggi ATERSIR), c.f. 92047880403, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee/sorgive con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 16571/2006 (cod. pratica FC01A0119), come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n.6 sorgenti denominate “BONSIGNANO, TIVO, MASSA, SEMME, CA’ di GIANNINO, CASTEL D’ALFERO”;
- ubicazione del prelievo: comune di Sarsina (FC), censite ai fg. 60-28-37-63-23-71 , mapp.li 214-1-146-11-161-28;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano (acquedottistico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 22.800;

**PRESO ATTO** della comunicazione del 13/04/2010 acquisito al nostro protocollo n.189156 del 29/12/2020, con cui HERA, in accordo con Romagna Acque e ATERSIR, comunicava la rinuncia ad alcuni sorgenti in quanto non più tecnicamente funzionali al Servizio Idrico Integrato, tra cui

anche le sorgenti “Tivo” e “Cà di Giannino” ricomprese all’interno del procedimenti FC01A0119 oggetto di rinnovo;

**PRESO ATTO:**

- della domanda PG/2020/187189 del 23/12/2020, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, con cui Romagna Acque - Società delle Fonti , c.f. 00337870406 ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo;
- delle integrazioni acquisite al prot. 189156 del 29/12/2020 con cui si dichiara una portata massima pari a 1,43 l/s e un volume complessivamente prelevato pari a 29.423 mc/annui in aumento rispetto a quanto rilasciato con atto n. 16571;

**DATO ATTO** che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27/28/31, del r.r. 41/2001;

**DATO ATTO** che quanto richiesto con domanda PG/2020/187189 del 23/12/2020 e successiva integrazione PG/2020/189156 del 29/12/2020 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 150 del 22/05/2024, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano (acquedottistico);
- con nota acquisita al protocollo n. 67746 del 11/04/2024 Romagna Acque - Società delle Fonti ha dichiarato che, in merito al diritto reale di godimento ovvero la servitù di passaggio, per l’attingimento di acqua dalle sorgenti presenti nel terreno di proprietà altrui, è del tutto

pacifico l'uso protratto di dette aree per oltre un ventennio, sin dall'anno di realizzazione delle opere di captazione. In considerazione della situazione di fatto venutasi a determinare, appare astrattamente configurabile un acquisto a titolo originario (ex art. 1158 c.c. - usucapione) a favore della stessa Amministrazione comunale delle predette aree. La materiale disponibilità delle infrastrutture acquedottistiche in parola è stata trasferita a questa società ad opera dell'Amministrazione comunale nell'ambito della Convenzione con ATERSIR per l'espletamento del Servizio di Fornitura all'Ingresso della risorsa idropotabile nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione;

**ACCERTATO:**

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 29.423, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti , pari a 480 ai sensi della DGR 1195/2016;

**DATO ATTO** che con nota PG/2022/172536 del 20/10/2022 sono stati richiesti i pareri di competenza, rilasciati con esito favorevole, ai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGDG/2023/25878 del 13/02/2023);
- Ausl della Romagna (PG/2022/186950 del 14/11/2022);
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), (PG/2022/195342 del 28/11/2022);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 13/06/2024 un deposito cauzionale pari a 410,37 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità della concessione cod. pratica FC01A0119 e rinuncia alle sorgenti Tivo e Cà di Giannino;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque - Società delle Fonti, c.f. 00337870406, il rinnovo con variante, cambio di titolarità e rinuncia a due sorgenti della concessione di derivazione da acque pubbliche cod. pratica FC01A0119, come di seguito descritta;
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 4 sorgenti denominate “Bonsignano, Massa, Semme e Castel d’Alfero”;
  - ubicazione del prelievo: comune di Sarsina (FC), censite ai fogli 71 - 63 - 60 - 14, mappali 23-25-304-309-11-138-139-234; coordinate UTM RER sorgente Bonsignano X= 751961,44 Y= 865047,10; coordinate UTM RER sorgente Massa X= 749496,12 Y= 863509,70; coordinate UTM RER sorgente Semme X= 752128,51 Y= 859995,28; coordinate UTM RER sorgente Castel d’Alfero X= 746135,52 Y= 860865,44.
  - destinazione della risorsa ad uso consumo umano (acquedottistico);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1,43;
  - volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 29.423;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/06/2024;

4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 410,37 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 410,37 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee/sorgive rilasciata a Romagna Acque - Società delle Fonti, c.f. 00337870406 (cod. pratica FC01A0119).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo avviene da n. 4 sorgenti. Per quanto riguarda la sorgente Castel d'Alfero l'opera di captazione, esterna al manufatto sorgente e non direttamente accessibile, alimenta le vasche di raccolta mediante una tubazione in PVC; per quanto riguarda la sorgente Massa, l'opera di captazione, esterna al manufatto sorgente e non direttamente accessibile, alimenta le vasche di raccolta mediante una tubazione in polietilene (PEAD); per quanto riguarda le sorgenti Bonsignano e Massa, l'opera di captazione è interna al manufatto e consiste in una scaturigine dalla roccia affiorante in quel punto;
2. Le sorgenti sono collocate in Comune di Sarsina (FC), su terreni censiti ai fogli 71-63 - 60-14, mappali 23-25-304-309-11-138-139-23; coordinate UTM RER sorgente Bonsignano x=751961,44 y=865047,10; coordinate UTM RER sorgente Massa x=749496,12 y=863509,70; coordinate UTM RER sorgente Semme x=752128,51 y=859995,28; coordinate UTM RER sorgente Castel d'Alfero x=746135,52 y=860865,44.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Castel del Rio - Castrocara Terme - M Falterona - Mercato Saraceno, codice 6020ER-LOC1-CIM.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano (acquedottistico); in particolare, le sorgenti Castel d'Alfero e Massa alimentano la rete acquedottistica a servizio delle località Castel D'Alfero e Massa per circa 40 abitanti e le relative attività produttive e terziarie; la

sorgente Bonsignano alimenta la rete acquedottistica a servizio della località di Bonsignano con circa 60 abitanti e le relative attività produttive e terziarie; la sorgente Semme alimenta la rete acquedottistica a servizio delle località di Serre, Montriolo, Cà Bianchi, Tivo, San Martino e Lastreto con circa 340 abitanti serviti e le relative attività produttive e terziarie;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,43 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 29.423.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 410,37 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE**

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 410,37 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali/sotterranee, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale

#### ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza,.

#### **ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del

deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**